



ALLEGATO A

*Quadro sinottico delle misure che incidono  
sulla spesa di personale delle ARPA*

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
<p><b>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b></p> <p>articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p> <p>articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p><b>557.</b> Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, <b>gli enti sottoposti al patto di stabilità' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale</b>, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: <b>a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale.</b> [---]</p> <p><b>562.</b> Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, <b>non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.</b> Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.</p> <p><b>565.</b> Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:</p> <p><b>a) gli enti del Servizio sanitario nazionale</b>, fermo restando quanto</p>		<p><b>In base all'art. 1, comma 228, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015)</b> Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, <b>possono procedere</b>, per gli anni 2016, 2017 e 2018, <b>ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.</b></p> <p>Disposizioni tuttora vigenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 c. 71 della L. 190/2009 e dell'art. 17 c. 3 del DL 98/2011, così come modificato da art. 1 c. 584 lett. a) della L. 190/2014; tale norma ha previsto</p>

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
	<p>previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall' articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, <b>concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale</b>, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 <b>il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4</b> per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;</p> <p>b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ;</p> <p>c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:</p> <p>1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;</p> <p>2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa</p>		<p>l'applicazione del limite in esame anche a ciascuno degli anni dal 2013 al 2020</p>

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
	<p>spesa;</p> <p>3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità' di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;</p> <p>4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;</p> <p>d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;</p> <p>e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi. previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.</p>		

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
<p><b>LAVORO FLESSIBILE (TT.DD, CFL, CO.CO.CO.)</b></p> <p>Articolo 9, comma 28, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, , gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di <b>personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro</b>, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed integrazioni, <b>non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano</b>, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, <b>nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea</b>; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. <b>Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.</b> Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media</p>		

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
	sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.		
<p>Articolo 4, commi 1, 3, 4, 6-quater e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125/2013</p>	<p>La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e a prevedere forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa nel settore pubblico.</p>	<p>dal 31/10/2013</p>	<p>Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013</p>
<p>Articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81</p>	<p><b>1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.</b>  2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.  <b>3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.</b> In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.  4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a</p>	<p>dal 25/06/2015</p>	

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
	<p>dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.</p> <p>5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.</p>		
<p><b>CESSAZIONI PER “SPENDING REVIEW” ART. 2, COMMA 11, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012</b></p> <p>Articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p>	<p><b>Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.</b></p>	<p>dal 31/10/2013</p>	

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
<p align="center"><b>TRATTENIMENTI IN SERVIZIO</b></p> <p>Art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114</p>	<p>Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e <b>l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</b></p>	<p align="center">dal 24/06/2014</p>	
<p><b>BUONI PASTO</b></p> <p>Articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p><b>Il valore dei buoni pasto</b> attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 196/2009 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB <b>non può superare il valore nominale di 7 euro.</b> Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto.</p>	<p align="center">dal 01/10/2012</p>	
<p><b>FERIE, RIPOSI E PERMESSI</b></p> <p>Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7</p>	<p><b>Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale,</b> delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come</p>	<p align="center">dal 15/08/2012</p>	<p>circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 40033 del 08/10/2012;</p>



Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
agosto 2012, n. 135	individuare dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), <b>sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.</b> La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.		circolare MEF prot. n. 94806 del 09/11/2012.
<p style="text-align: center;"><b>TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE</b></p> <p>Articolo 9, comma 17, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 147 del 2013 e dall'articolo 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014.</p> <p>Articolo 1, comma 365 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)</p>	<p><b>Non si dà luogo</b>, senza possibilità di recupero, <b>alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012</b> del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . <b>Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015</b> del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, <b>per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.</b> E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.</p> <p>365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il</p>	<p>2010-2015</p> <p>2016-2018</p>	

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
	<p>Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:</p> <p>a) <b>determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi</b>, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato <b>per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018</b> in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.</p>		
<p>Articolo 1, comma 452, della legge n. 147 del 2013 come modificato dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015)</p>	<p>Per gli anni 2015-2018, <b>l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale</b> ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, <b>è quella in godimento al 31 dicembre 2013</b> ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, .</p>	2015-2018	
<p>Articolo 1 comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificati dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014.</p>	<p><b>475.</b> Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).</p>	24/06/2014	
<p>Articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66/2014</p>	<p>Il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6</p>	01/05/2014	

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
convertito dalla legge n. 89/2014.	dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.		
<p style="text-align: center;"><b>INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA</b></p> <p>Articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 e dall'art. 17, comma 3, della legge 124/2015.</p>	<p><b>È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,</b> nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) <b>di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.</b> Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p> <p><b>Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.</b></p> <p>Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.</p>		<p style="text-align: center;"><b>Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2014 e n. 4/2015</b></p>

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
<p style="text-align: center;"><b>RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO/ CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b></p> <p>Articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</p>	<p>L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.</p> <p>Le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.</p>	<p>dal 01/01/2011 al 31/12/2014</p> <p>dal 01/01/2015</p>	<p>Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011 Circolare RGS n.16/2012 Circolare RGS n. 2/2013 Circolare RGS n. 21/2013 Circolare RGS n. 15/2014</p>
<p>Articolo 40-bis, commi 1, 2, 3, 5 e 7 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'articolo 14, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e così sostituito dal comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	<p><b>1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge</b>, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori <b>è effettuato dal collegio dei revisori dei conti</b>, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.</p> <p><b>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze</b>, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -</p>	<p>dal 15/11/2009</p>	

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
<p>articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)</p>	<p>Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.</p> <p><b>5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.</b></p> <p><b>7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.</b></p> <p>236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, <b>a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui</b></p>	<p>dal 01/01/2016</p> <p>dal 01/01/2016</p>	<p>Nella Conferenza Unificata del 19/01/2017 le Regioni hanno espresso parere sul DL 244 del 20/12/2016 precisando <b>“Resta confermata per l’anno 2017 l’applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le</b></p>

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
	<b>all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.</b>		<b>Regioni che assicurano gli equilibri di finanza pubblica”</b>
<p align="center"><b>SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE</b></p> <p>Articolo 6, comma 7, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<b>La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti</b> , sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, <b>non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009</b> . L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	dal 31/07/2010	Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 6, comma 20, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	<b>Le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.</b>		Circolare RGS n. 40/2010
Articolo 61, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008,	<b>Il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione</b>	dal 22/08/2008	Circolare RGS n. 36/2008

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
n. 133.	relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenze.		
Articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228	<b>Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti</b> , ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), <b>possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.</b> La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.		
Articolo 1, commi 5, 5-bis, 5-ter e 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125	<b>La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione</b> , come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, <b>non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</b> Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per		

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
	<p>studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.</p> <p>La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.</p> <p>Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.</p>		
<p>Articolo 14, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.</p>	<p><b>Ad eccezione delle Università</b>, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e <b>degli enti del servizio sanitario nazionale</b>, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, <b>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione</b>, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, <b>a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</b></p>	<p>dal 24/06/2014</p>	



Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
	<p><b>Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</b></p> <p>Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.</p> <p>Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.</p>		
<p><b>SPESE PER ORGANI COLLEGIALI E ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE</b></p> <p>Articolo 61, comma 9, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p><b>Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico</b> per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi</p>		<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009</p>

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
	<p>perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; <b>detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrari e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</b></p>		
<p>Articolo 6, comma 2, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p><b>La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica;</b> essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300/1999 e dal decreto legislativo n. 165/2001 e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.</p>	<p>dal 31/07/2010</p>	<p>Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011</p>
<p><b>SPESE PER MISSIONI</b></p> <p>Articolo 1, commi 213, 213-bis della legge 23.12.2005, n. 266.</p>	<p><b>Soppressione dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero</b> e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in</p>	<p>dal 01/01/2006</p>	

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
	<p>aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D. Lgs Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale.</p> <p>Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali.</p>		
<p>Articolo 28 del decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248.</p>	<p><b>Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero.</b> Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 . Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni.</p> <p>La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.</p>	<p>dal 12/08/2006</p>	
<p>Articolo 6, comma 12, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p><b>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009.</b></p> <p>La disposizione prevede, inoltre, la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/2010, delle diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 23 marzo 2011 sono state determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero da utilizzare in sostituzione delle sopresse diarie.</p>	<p>dal 31/07/2010</p>	<p>Circolare RGS n.36/2010 Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n. 33/2011</p>

Oggetto ed estremi normativi	Contenuto applicativo	Durata	Note
<p>Articolo 29, comma 15, della legge 30.12.2010 n. 240 (integrazione del quarto periodo art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010).</p>	<p>All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto legge 78/2010 dopo le parole: "compiti ispettivi sono aggiunte le seguenti: "e a quella effettuata dalle Università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati".</p>	<p>dal 29/01/2011</p>	
<p>Articolo 4 della legge 15.12.2011, n. 217</p>	<p><b>La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del DL 78/2010 non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione Europea.</b></p>	<p>dal 17/01/2012</p>	
<p><b>SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE</b></p> <p>Articolo 6, comma 13, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p> <p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore <b>al 50% della spesa sostenuta nel 2009.</b></p> <p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>dal 31/07/2010</p> <p>dal 27/02/2011</p>	<p>Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n. 33/2011</p>